

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Celle — Interpretazione dell'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Esecuzione di una decisione che dispone il ritorno di un minore, emessa da un giudice competente (spagnolo) — Competenza del giudice richiesto (tedesco) a negare l'esecuzione di tale decisione in caso di grave violazione dei diritti del minore

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, il giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione non può opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro d'origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, interpretato conformemente all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d'origine.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Berlin — Germania) — Christel Reinke/AOK Berlin

(Causa C-336/08) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)

(2011/C 63/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Berlin — Germania

Parti

Ricorrente: Christel Reinke

Convenuta: AOK Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione degli artt. 18, 49 e 50 CE, nonché dell'art. 34, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Rimborso delle spese mediche connesse alle

cure urgenti di un cittadino di uno Stato membro in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro a seguito del rifiuto dell'ospedale pubblico competente di fornire la suddetta prestazione a causa di capacità insufficienti — Normativa nazionale dello Stato membro competente che esclude il rimborso delle spese mediche sostenute per cure urgenti in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro, ma che consente il rimborso delle dette spese fatturate da un istituto ospedaliero privato situato sul territorio nazionale

Dispositivo

Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Landessozialgericht Berlin — Brandenburg (Germania) con decisione 27 giugno 2008.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Causa C-334/09) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all'ottenimento della nuova patente di guida»)

(2011/C 63/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Meiningen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Frank Scheffler

Convenuto: Landkreis Wartburgkreis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Meiningen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un